Contratto Tipo di Utilizzo dell'Infrastruttura Ferroviaria (*) – Allegato 5

TRA

FSE Srl, "Società a responsabilità limitata con socio unico soggetta alle attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. ", di seguito denominata GI , con sede in Bari alla via Amendola 106/d, 70126 BARI, codice fiscale e partita iva 05541630728, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Bari REA BA 424106, rappresentata da…… nato / a…… il ……..in qualità di……., in virtù dei poteri attribuitigli dalla……del…… Repertorio……Rogito…….

E

La "……." -di seguito denominata IF-, con sede in ……via……., CAP……, iscritta al n. …….. del Registro delle Imprese di ……., R.E.A. n. ……., cod. fiscale……, partita IVA …….. rappresentata da ……. nato/a a …….. in qualità di ……., in virtù dei poteri attribuitigli dalla……del…… come da autocertificazione acquisita agli atti.

PREMESSO

a) che, in base a quanto stabilito nel memorandum del 12.11.2019 tra Regione Puglia, RFI e le quattro ferrovie in concessione pugliesi, è stato finalizzato il percorso di affidamento delle funzioni essenziali a RFI (di seguito anche denominato "AB" - Allocation Body), ai sensi dell'art. 11, co. 11 del D. Lgs. n. 112/2015. Con Deliberazione 1252 del 4.8.2020, Regione Puglia ha approvato l'Accordo per l'affidamento a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dello svolgimento delle funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies del Decreto Legislativo del 15 luglio 2015 n. 112, relativamente alle infrastrutture ferroviarie regionali in concessione a Ferrovie del Sud Est S.r.l.., avente durata dal 1.10.2020 al 31 12 2021 successivamente sottoscritto in data 17.8.2020. FSE con nota AD/239 del 31.12.2021, comunicava a RFI ed alla Regione Puglia che "la gestione delle funzioni essenziali di cui all'art 3, co.1 , lett. b-septies del Decreto Legislativo 112/2015, [come declinate nel primo Accordo di cui al punto precedente], è da intendersi prorogata sino alla data comunicata da Regione Puglia e, dunque, sino al venir meno dell'efficacia di Concessione oggetto di proroga;

b) che IF, è in possesso di licenza/e n…… acquisita da GI ai propri atti (prot.n.__) ai fini dell'effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da …… ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;

c) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all'art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 112/15 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.__), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio)…… sull'infrastruttura ferroviaria regionale pugliese *[solo qualora il possesso di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente]*;

d) che IF è in possesso di certificato di sicurezza unico parte A n. ……. e parte B n…… rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA);

e) che il presente Contratto di Utilizzo dell'Infrastruttura costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce e servizi in riferimento all'orario di servizio in vigore dal 16 dicembre 2019 al 13 dicembre 2020;

f) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce e servizi oggetto dello stesso ed indicate nell'allegato descrittivo;

g) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 112/15,

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1
Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

Allegato 1 – Descrizione dell'infrastruttura;
Allegato 2 - Caratteristiche d'impianto
Allegato 3 - Fasce di Manutenzione
Allegato A – Tracce orarie e servizi
Allegato B - Sintesi economica tracce e servizi
Allegato C – elenchi referenti accreditati di GI e IF
Allegato D (eventuale) – dislocazione locomotive/convogli di riserva ed eventuali mezzi di soccorso attrezzati

ARTICOLO 2
Oggetto

1) L'utilizzo delle tracce orarie, elencate in allegato al presente contratto, funzionali all'effettuazione di treni per traffico …… (passeggeri/merci) e dei servizi previsti al capitolo 5 del PIR, di cui l'IF fruirà nel periodo di validità del presente atto, elencati nell'allegato 4, nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 2, ne costituisce l'oggetto. Su motivata richiesta di IF o di GI, in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto degli Allegati di riferimento, previo accordo tra le Parti, potranno essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato e l'allegato sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.

2) IF, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del certificato di sicurezza unico, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto:

a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate negli Allegati di riferimento, nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nello specifico allegato, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza unico e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti;

b) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR) e/o di disdetta delle tracce elencate negli Allegati di riferimento e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alla precedente lettera a). GI darà seguito a tali richieste di variazioni e/o disdette secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 4.3.5.1.2 del PIR, ivi inclusa l'applicazione delle eventuali penalità. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 4.3.5 nei casi di mancata utilizzazione delle tracce in assenza di preventiva disdetta;

3) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate negli Allegati di riferimento o assegnate a IF ai sensi del precedente punto 2, lett. a), per esigenze legate alla esecuzione di lavori sull'infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui ai paragrafi 2.3.2.5 e 2.4.3 del PIR.

ARTICOLO 3
Corrispettivi e modalità di pagamento

1) IF dovrà corrispondere al GI i corrispettivi per l'utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l'utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto, ai sensi di quanto previsto nel capitolo 6 del PIR.

2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1 sono descritti nel pgf. 2.3.1.8 del PIR.

3) Le penalità per mancata contrattualizzazione/utilizzazione da parte della IF e per le soppressioni, operate da GI, delle tracce orarie oggetto del presente contratto nonché quelle relative ai ritardi (Performance Regime) sono regolate ai sensi di quanto stabilito, rispettivamente, ai paragrafi 2.3.2.6 e 4.6.3 del PIR.

4) Nel caso in cui le tracce oggetto del presente contratto risultino essere inferiori rispetto a quelle rilasciate con il Progetto Orario definitivo, FSE comunicherà l'importo delle penali ai sensi e per gli effetti del paragrafo 4.6.3 del PIR.

ARTICOLO 4
Licenza, Titolo Autorizzatorio e certificato di sicurezza unico

In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del certificato di sicurezza unico, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.1.6 del PIR.
[In caso di Certificato di Sicurezza unico con scadenza in vigenza di contratto] Nel caso in cui alla scadenza del certificato di sicurezza unico richiamato in premessa, lo stesso non dovesse essere prorogato, ovvero sostituito da altro certificato di sicurezza idoneo unico all'espletamento dei servizi oggetto del presente contratto, tale ultimo si intenderà, automaticamente e senza alcuna preventiva comunicazione di GI, sospeso sino all'ottenimento della citata proroga (ovvero di un nuovo certificato di sicurezza unico).

ARTICOLO 5
Assicurazione e Garanzia

1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l'efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.1.3 del PIR.

2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal paragrafo 2.3.1.3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto

previsto al paragrafo 2.3.1.3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.

3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.1.3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.1.6 del PIR.

4) IF si impegna a prestare la garanzia di cui ai paragrafi 2.3.1.2 e 2.3.1.2.1 del PIR, entro i termini e sulla base dei requisiti ivi previsti- per un importo di €…… [in lettere], calcolato sulla base del valore delle tracce e dei servizi di cui all'allegato B).

5) [in alternativa] IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.2 del PIR.

ARTICOLO 6
Referenti

Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato C) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni/integrazioni e a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.

ARTICOLO 7
Responsabilità e obblighi delle parti

1. Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti al precedente articolo 3, comma 3.

2. Nel caso di mancata utilizzazione delle tracce oggetto del presente contratto per motivi imputabili a responsabilità di IF, la stessa è tenuta a corrispondere a GI gli importi previsti al paragrafo 4.6.3 del PIR.

3. IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia riconducibile a dolo o colpa grave di GI.

4. IF dichiara – assumendosi ogni responsabilità a riguardo – che utilizzerà le tracce orarie oggetto del presente contratto in conformità al programma di cui al rispettivo allegato, al certificato di sicurezza unico di cui alla lettera d) delle premesse, nonché ad ogni altro provvedimento che dovesse intervenire nel corso di validità dello stesso;

5. IF e GI si impegnano a svolgere periodicamente le esercitazioni pratiche congiunte di soccorso dei treni di cui al par. 2.4.4.1 del PIR.

ARTICOLO 8
Durata del Contratto - Risoluzione

1) Il presente contratto decorre dal …… (giorno di utilizzo della prima traccia) sino al …… (ultimo giorno del programma di esercizio).

2) Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.1.6 "Risoluzione del Contratto" del PIR.

ARTICOLO 9
Foro competente – Legislazione applicabile

1) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Bari.

2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

ARTICOLO 10
Cessione del Contratto

1) E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.

2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.1.6 del PIR e l'esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo.

3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 112/15.

ARTICOLO 11
Spese del Contratto

La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell'IF.

ARTICOLO 12
Disposizioni finali

1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.

2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.

3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.

4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art.14, comma 1, del D.Lgs. n. 112/15, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di Regolazione (Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.

6) Nell'ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati provvedimenti adottati dall'ART ai sensi dell'art. 37 D.L. 201/2011 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati di riferimento e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.

ARTICOLO 13
Trattamento dei dati personali
Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Contratto, nonché degli eventuali obblighi di legge.

Tipologie di dati personali
I dati personali raccolti nell'ambito della fase di esecuzione del presente Contratto rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali, targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n. carta di credito, transazioni carta di credito.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

Dati di contatto di Titolari e DPO
Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per FSE

Titolare del Trattamento è FSE SRL rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@fseonline.it con sede legale in Bari cap 70126 alla via Amendola 106/D
Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail **protezionedati@fseonline.it**

Per l'Impresa Ferroviaria:

Titolare del Trattamento è [la Società], rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire indirizzo].

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail [inserire indirizzo email del DPO].

Conservazione dei dati
I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Contratto.

Diritti degli Interessati
Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiara, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

Bari,

Firma
(*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l'invio di una proposta, da parte di FSE che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall'IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.
Tale accettazione dovrà pervenire almeno un giorno lavorativo prima dell'effettuazione del servizio di trasporto.